COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Aggiornato con le disposizioni della legge 25 marzo 1993, n. 81 e della legge 15 ottobre 1993, n. 415)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.1996

Modificato art. 47 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 18.01.2005
Modificati Artt. 46/48/49/51 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.11.2005
Modificato Art. 20, commi 1, 2, 3 e 4 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2022

INDICE

TITOLO I 5
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 5
Art. 1 5
CONSIGLIERI COMUNALI 5
Art. 2 5
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO 5
Art. 3 5
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO 5
TITOLO II 5
GRUPPI CONSILIARI 5
ART. 4 5
COMPOSIZIONE 5
Art. 5 6
COSTITUZIONE 6
Art. 6 6
PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO 6
Art. 7 6
CONSIGLIO DI PRESIDENZA 6
TITOLO III 6
COMMISSIONI CONSILIARI 6
ART. 8 6
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE 6
Art. 9 7
INSEDIAMENTO 7
Art. 10 7
NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE 7
Art. 11 7
CONVOCAZIONE 7
Art. 12 8
FUNZIONAMENTO - DECISIONI 8
Art. 13 8
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO 8
Art. 14 8
SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE 8
Art. 15 8
ASSEGNAZIONE AFFARI 8
Art. 16 9
INDAGINI CONOSCITIVE 9
Art. 17 9
SEDUTE DELLE COMMISSIONI 9
TITOLO IV 9
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 9
Art. 18 9
SEDE RIUNIONI 9
Art. 19 9
SESSIONI 9
Art. 20 10
CONVOCAZIONE 10

Art. 21 10
SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE 10
Art. 22 11
SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE 11
Art. 23 11
ORDINE DEL GIORNO 11
Art. 24 11
SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI 11
Art. 25 11
PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE 12
TITOLO V 12
DISCUSSIONE E VOTAZIONE 12
Art. 26 12
ORDINE DURANTE LE SEDUTE 12
Art. 27 12
SANZIONI DISCIPLINARI 12
Art. 28 12
TUMULTO IN AULA 12
Art. 29 13
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 13
Art. 30 13
PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE 13
Art. 31 13
SVOLGIMENTO INTERVENTI 13
Art. 32 13
DURATA INTERVENTI 13
Art. 33 14
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE 14
Art. 34 15
FATTO PERSONALE 15
Art. 35 15
UDIENZE CONOSCITIVE 15
Art. 36 15
DICHIARAZIONE DI VOTO 15
Art. 37 15
VERIFICA NUMERO LEGALE 16
Art. 38 16
VOTAZIONE 16
Art. 39 16
IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE 16
Art. 40 16
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI 16
Art. 41 17
DIRITTI DEI CONSIGLIERI 17
Art. 42 17
REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI 17
Art. 43 17
SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ. 17
TITOLO VI 17
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI 17

Art. 44 17
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI 17
Art. 45 18
INTERROGAZIONI 18
Art. 46 18
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI 18
Art. 47 19
INTERPELLANZE 19
Art. 48 19
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE 19
Art. 49 19
SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI 19
Art. 50 19
MOZIONI 19
Art. 51 20
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI 20
Art. 52 20
EMENDAMENTI ALLE MOZIONI 20
Art. 53 20
ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI 20
Art. 54 20
VOTAZIONE DELLE MOZIONI 20
TITOLO VII 21
PROCEDURE PARTICOLARI 21
Art. 55 21
PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA 21
REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI 21
Art. 56 21
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 21
Art. 57 21
ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE 21

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità d'elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo1993, n. 81 così come modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1933 n.415.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco neo eletto.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, va contestualmente partecipato al Prefetto.
3. E' Consigliere anziano chi ha più anni fra i presenti.

Art. 3

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

ART. 4

COMPOSIZIONE

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5

COSTITUZIONE

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art. 6

PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei capogruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. Essa può essere convocata anche su richiesta di un Capogruppo e può essere presieduta da un Assessore a ciò delegato dal Sindaco.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari permanenti nel proprio seno, con criterio proporzionale.

2. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
3. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
4. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente primo comma.
5. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
6. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
7. Con la stessa modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9

INSEDIAMENTO

1. Le sedute per l'insediamento delle commissioni devono tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione sono convocate e presiedute dal Sindaco o suo delegato.
2. Le Commissioni nella loro prima adunanza, procedono, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. E' eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Qualora il Presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza, la Vice presidenza spetterà automaticamente ad un gruppo di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o viceversa.

Art. 10

NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di essa.

Art. 11

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca le Commissioni, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione delle Commissioni e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di

impedimento di entrambi, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. Le convocazioni e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12

FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti le commissioni.
2. Le decisioni delle commissioni sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14

SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale. Il Segretario delle commissioni redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

ASSEGNAZIONE AFFARI

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni dieci dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco pur fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16

INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti e hanno la facoltà di chiedere audizioni a gruppi, associazioni, cittadini ecc... del territorio comunale.

Art. 17

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito. Si svolgono nell'apposita sala consiliare e sarà dato avviso di convocazione alla cittadinanza.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. Il risultato di cui al comma 2 non deve essere divulgato all'esterno.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18

SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 19

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce secondo le previsioni statutarie.
2. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 20

CONVOCAZIONE

1. ***La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a mezzo pec istituzionale sulla casella di posta elettronica certificata istituita dall'Ente per ciascun consigliere oppure sulla casella di posta elettronica certificata personale del Consigliere da consegnare su espressa e formale richiesta all'Ente da parte dello stesso.***
2. ***In caso di accertata impossibilità di avvalersi della modalità sopracitata, si procederà attraverso notifica cartacea ordinaria.***
3. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione;
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, per, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Il Consiglio di Presidenza è delegato a decidere le varie forme di pubblicità.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 21

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno egli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 22

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non può aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando per l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

Art. 23

ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda da un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24

SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito di verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 25

PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 27

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alla vie di fatto.

Art. 28

TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, può sciogliere la Seduta
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 29

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 30

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 31

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono per intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 32

DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
   a) i venti minuti per la discussione a carattere generale sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, 142;

b) i dieci minuti per la discussione a carattere generale sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni, sottoposte all'esame dell'Assemblea;
d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La durata di un intervento non può, in ogni caso, eccedere i venti minuti comprensivi della relazione e della dichiarazione di voto. Tale termine viene raddoppiato in caso di discussione di proposte di cui al presente articolo comma 2 lettera a.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
7. Il consigliere non può intervenire per più di una volta sullo stesso argomento allo stesso titolo.

Art. 33

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 34

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco a richiesta motivata dell'interessato decide se il fatto sussiste; ove per l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 35

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 36

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 38

VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per alzata di mano, o su richiesta di essi per appello nominale.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 39

IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 40

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 24 e sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Art. 41

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 42

REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 43

SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ.

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno acceso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga motivatamente il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettera a), b) e c) - della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

Art. 45

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 46

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto
2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o delegato, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 47

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile previa risposta scritta all'interpellante.

Art. 48

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla nella seduta allo scopo fissata.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. In ogni caso il tempo complessivo per l'esposizione e la replica non possono superare i quindici minuti.
5. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
6. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 49

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 50

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui annunciata.

Art. 51

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 52

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati in forma palese.

Art. 53

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza per che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 54

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso a votazione palese. Essa approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 55

PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA.

REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 18 della legge 25 marzo 1993 n. 81.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia

Art. 56

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alla seduta del Consiglio per un periodo continuativo superiore a tre sedute, decade. La giustificazione scritta dovrà essere fornita al Sindaco dal Consigliere interessato.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata al Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.